

Settembre 2017

# Newsletter

**SOA**  
**GROUP**  
PROTOS SOA - ARTIGIANSOA - SOA ADRIATICA - SOA

## Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati

*Gentile Cliente,*

con la presente desideriamo metterla a conoscenza delle novità che saranno introdotte dal D.M. n. 374 del 22 agosto 2017 recante *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42”* emanato dal MIBACT di concerto con il MIT.

Sono molteplici le novità contenute nel Regolamento che riguardano la qualificazione nelle categorie OG2, OS2A, OS2B ed OS25 (alcune delle quali necessitano comunque di chiarimenti da parte dell’Autorità Anticorruzione) e che, in attesa che il decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, desideriamo comunque anticipare.

Per la dimostrazione dell’idoneità tecnica, il totale dei lavori da eseguire viene ridotto dal 90% al 70% dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione e non sono più necessari i lavori di punta [art.7, comma 1, lett.b)].

L’impiego di certificati di esecuzione lavori è temporalmente illimitato a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa [art.7, comma 2].

In caso di trasferimenti di azienda i requisiti di idoneità tecnica della cedente possono essere trasferiti a condizione che nel perimetro del trasferimento vi sia anche il direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione la cessionaria intende avvalersi ai fini della qualificazione, e che tale direttore tecnico permanga a svolgere tale ruolo per un periodo di almeno tre anni [art.7, comma 4].

Le imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS2A, OS2B e OS25 dimostrano l’adeguata capacità economico finanziaria solo mediante idonee referenze bancarie [art.9, comma 2].

L’impresa può utilizzare ai fini della qualificazione solo i lavori che ha effettivamente eseguito, anche se come subappaltatrice. Di converso non è consentito all’impresa appaltatrice di utilizzare i lavori affidati in subappalto [art.11, comma 3].

Come anticipato dal Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento modifica anche i requisiti di qualificazione per i direttori tecnici [art.13].

La Direzione Tecnica in OG2 deve essere affidata a soggetti iscritti all’albo professionale sez. A degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. Inoltre è richiesto il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, per la cui dimostrazione dovranno essere fornito chiarimenti dagli Enti competenti.

Viene mantenuta la deroga salva incarichi per la qualificazione in cat. OG2, consentendo ai soggetti che svolgevano la funzione di direzione tecnica alla data di entrata in vigore del DPR 34/2000 di conservare l’incarico presso la stessa impresa.

La Soa Group ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrete richiedere contattando le nostre sedi.

